

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 06/02/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 21.10.2024, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 49, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2019. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.424,97, oltre interessi, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone che, nel riscontrare il reclamo, pur rilevando la trasparente chiarezza delle condizioni contrattuali e la piena corrispondenza delle stesse alla normativa primaria e secondaria in materia, ha provveduto a rimborsare all'odierno ricorrente un ulteriore importo, pari ad € 244,37 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria", calcolato secondo il criterio della curva degli interessi. Tale importo è stato maggiorato dagli interessi legali. Osserva che, nonostante ciò, nel ricorso parte ricorrente insiste perché l'Arbitro riconosca il rimborso, determinato con l'applicazione di un criterio di proporzione lineare, per la parte non maturata di tutte le voci di costo indicate nel finanziamento, ivi incluse quelle volte a remunerare le prestazioni di terzi, sebbene interamente conclusesi all'atto di stipula del finanziamento. In realtà, le commissioni di cui si chiede il rimborso hanno natura *upfront*. L'intermediario prosegue deducendo che tale tipologia di finanziamento non è sottoposto alla direttiva 2008/48/CE, in quanto non risponde alle condizioni per le quali un tipo di

finanziamento sia sottoposto alla direttiva stessa. Quindi tale genere di finanziamento è disciplinato dal DPR 180/50, introdotto nel 2012, rilevano dunque l'art. 6-*bis* insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011. Inoltre deduce che il tema della rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata non si pone per i costi corrisposti a terzi neanche nella *Lexitor* che impone solo il rimborso dei costi *up front* del finanziatore ma non esige la restituzione dei costi di terzi infatti tale argomentazione è stata ben sviluppata dall'Avv. Generale nella causa C-555/21 del 09/02/2023 riguardante il rimborso dei costi *up front* in ipotesi di estinzione anticipata che ha affermato che il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Il diritto alla riduzione, quindi, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che sono già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Per quanto concerne il criterio di calcolo applicabile in sede di estinzione anticipata, osserva che né la *Lexitor* né la Corte Costituzionale hanno delineato un criterio uniforme, solo l'ABF con decisione 26525/19 ha disposto che il rimborso dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione utilizzato per gli interessi c.d. curva degli interessi come desumibile dal piano di ammortamento poiché tiene conto della differenza tra costi *up front* e *recurring* e della diversa controprestazione resa.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2024.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure

l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, la commissione di intermediazione ha natura *upfront*, in quanto remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento. Per quanto riguarda, invece, le spese d'istruttoria, nel contratto la relativa descrizione contiene il riferimento a *"selezione e controlli esercitati [...] sulla rete di vendita"* e all'utilizzo di una *"struttura organizzativa"*. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, devono ritenersi *recurring* le spese di attivazione quando contengono il riferimento alla *"gestione della rete di vendita"*, che sottende attività relative all'intero rapporto negoziale (in senso conforme, su uno schema contrattuale analogo a quello in esame, si veda Collegio di Palermo, dec. n. 13064/24)

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2326 del 03 marzo 2025

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	7,08%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,42%						
commissioni di intermediazione creditizia				1.772,40 €	Up front	Curva degli interessi	680,96 €		680,96 €
spese di istruttoria				636,00 €	Recurring	Pro rata temporis	376,30 €	244,37 €	131,93 €
Totale									812,89 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 812,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI